



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ufficio SUAP – attività produttive

Commercio all'ingrosso

Descrizione delle condizioni di servizio: Per commercio all'ingrosso si intende, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un'attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). Tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Chiunque intenda esercitare l'attività di commercio all'ingrosso deve presentare denuncia al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente mediante Comunicazione Unica.

Tipi di vendita all'ingrosso

Nel complesso, le imprese all'ingrosso possono rientrare in una di queste categorie:

1. Grossisti commercianti: si tratta del tipo di vendita all'ingrosso più comune. I grossisti commercianti si impegnano ad acquistare grandi volumi di prodotti che vendono in quantità minori a un prezzo leggermente superiore. I grossisti non fabbricano i propri prodotti, ma hanno una conoscenza approfondita dei prodotti per sapere quando è il momento giusto per iniziare a venderli alle imprese al dettaglio in diversi settori.

2. Broker: i broker in genere non possiedono i prodotti che stanno vendendo; sono gli intermediari tra un operatore all'ingrosso e i loro clienti. Un broker è un mediatore 'puro' poiché si limita ad assumere l'onere di ricercare una controparte adatta e di contrattare con essa un prezzo per il suo cliente, senza garantire in proprio l'immediato soddisfacimento della proposta di transazione. Pettanto negozia un buon affare tra le due parti e guadagna sulle commissioni di vendita (si configura la fattispecie dell'agenzia di affari).

3. Vendite e distribuzione – Invece di fare affidamento sulle attività di commercio all'ingrosso per trovare un produttore, un produttore potrebbe assumere persone per rappresentarle attivamente presso i grossisti. Ciò significa che un produttore contatterà gli operatori all'ingrosso per offrire loro i prodotti, creando accordi su misura per i singoli casi.

Annotazioni:

La vendita all'ingrosso di beni usati prevede la vidimazione del registro dei beni usati previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S. presso il comune competente per territorio.

Nella descrizione dell'attività di commercio all'ingrosso, è necessario specificare se viene svolta con deposito, ovvero senza deposito; nel caso l'attività di commercio all'ingrosso sia svolta con deposito



questo dovrà risultare nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività trasmessa al competente SUAP per l'avvio dell'attività.

Procedura

L'avvio di una attività di commercio all'ingrosso è soggetta a comunicazione da presentare esclusivamente in modalità telematica al Portale SUAP del Comune di Velletri che la trasmette alla CCIAA.

Nel caso di esercizio con superficie totale lorda superiore a 400 mq o se l'attività ricade in uno dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, contestualmente alla comunicazione al SUAP deve essere presentata la SCIA di prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

In caso di subingresso, sempre nei casi di cui sopra, contestualmente alla comunicazione al SUAP, deve essere presentata comunicazione ai fini della voltura della prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Se l'attività comprende il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, oltre a quanto sopra previsto, contestualmente alla comunicazione al SUAP deve essere presentata la notifica sanitaria che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL competente per territorio.

E' d'obbligo la presentazione della comunicazione suddetta al Suap in tutti i casi in cui l'attività di commercio all'ingrosso non alimentare:

- sia svolta in presenza di deposito o magazzino;
- siano impegnati più di tre dipendenti;
- si svolga con utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei;
- sia ubicato in una delle zone di pregio disciplinate dalla legge "Bersani";
- si svolga nello stesso locale anche il commercio di vicinato;
- richieda la notifica sanitaria, ad esempio, per i prodotti cosmetici, gli alimenti per animali, i prodotti che possono entrare in contatto con generi alimentari (padelle, pentole, posate, piatti, contenitori per il cibo, ecc.);
- se, contestualmente, si debbono apportare delle modificazioni di carattere edilizio ai locali.

Esistono tipologie di prodotti non alimentari che, per la loro specificità, richiedono comunque la presentazione di Scia o comunicazione al Suap e, per il suo tramite, ad altri enti competenti per materia (ad esempio Vigili del Fuoco o Questura):

- farmaci da banco e medicinali veterinari;
- prodotti fitosanitari;
- oggetti preziosi;
- gpl e gas infiammabili;
- armi;



-
- prodotti agricoli e zootecnici (fiori, semi, piante, alimenti per animali);
 - prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
 - prodotti contenenti alcool etilico.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario:

- autocertificare il possesso, da parte del titolare e dei soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- autocertificare il possesso dei requisiti di morali e di onorabilità di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010.

Per le imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa. In caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n. 218/2012) - Codice delle leggi antimafia.

La Camera di Commercio territorialmente competente dovrà verificarne quindi la veridicità, con la conseguente applicabilità alla fattispecie delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi. Si precisa che il controllo affidato alla Camera può essere svolto anche a campione.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono rispondere alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, inclusa la destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso

Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).

Atti e documenti da allegare all'istanza per inizio, subingresso o trasferimento attività

La procedura sul portale Impresainungiorno è guidata. In ogni caso a titolo esemplificativo occorre presentare:

- Procura speciale;
- Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale;
- Attestazione del pagamento dei diritti SUAP;
- Dichiarazione possesso requisiti eventuali altri soci;



- Dichiarazione attività con o senza deposito (nella MDA indicare metratura deposito e se non è presente il deposito indicare “0.00”);
- (eventuale se con deposito) presentare la documentazione tecnica inerente il locale deposito (planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout attrezzature e locali; relazione tecnico illustrativa locali, certificato o segnalazione agibilità locale, dichiarazione conformità impianti elettrico, idraulico e termico);
- (eventuale se con deposito) Contratto di affitto o di proprietà del locale (in caso di deposito);
- Descrizione ciclo di lavorazione in relazione all'attività con o senza deposito;
- Dichiarazione ex art. 4 Dlgs. 227/2011 rispetto dei criteri di zonizzazione acustica del Comune di Velletri (vedi allegato B D.lgs 227/2011);

Tempi di risposta e gli obblighi dell'amministrazione comunale: La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.